



FEDERAZIONE ITALIANA RAFTING

REGOLAMENTO TECNICO



SOMMARIO

ART. 1 - DEFINIZIONI	3
ART. 2 – TECNICI FEDERALI	4
ART. 3 – PERCORSI FORMATIVI FEDERALI.....	7
ART. 5 - AGGIORNAMENTO, VISITE MEDICHE, BLS-D O PSS-D.....	8
ART. 6 - VIOLAZIONI REGOLAMENTO TECNICO	8
ART. 7 - COMPETENZE FORMATIVE DELLA FEDERAZIONE.....	8
ART. 8 - COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE.....	9
ART. 9 - COMPITI DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE	9
ART. 10 - ESERCIZIO DELL’ ATTIVITÀ FORMATIVA FEDERALE.....	9
ART. 11 - CALENDARIO DELL’ ATTIVITÀ FEDERALE	9
ART. 12 - ANNULLAMENTO E RINVIO	10
ART. 13 - COMPENSI E RIMBORSI	10
ART. 14 - SOSPENSIONE DALL’ ELENCO FEDERALE.....	10
ART. 15 - CANCELLAZIONE DALL’ ELENCO FEDERALE	10
ART. 16 - ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA INDIVIDUALE DI SICUREZZA DEI TECNICI	11
ART. 17 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’ ABBIGLIAMENTO TECNICO FLUVIALE	12
ART. 18 - LE SOCIETÀ.....	13
ART. 19 - NORME DI SICUREZZA	13
ART. 20 - REQUISITI TECNICI DELLE IMBARCAZIONI.....	14
ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA.....	15
ALLEGATO 1 - PERCORSI FORMATIVI FEDERALI PER LE QUALIFICHE CONNESSE ALLE DISCIPLINE DEL RAFTING E DELL’HYDROSPEED	16



TITOLO I - FIGURE TECNICHE

Art. 1 - Definizioni

1. Il presente Regolamento Tecnico federale ha lo scopo di fornire il quadro relativo alla sicurezza, prevenzione, formazione per la navigazione in fiume nell'ambito delle discipline sportive del rafting e dell'hydrospeed.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Società	<p>Tutte le Società e Associazioni Sportive che praticano in Italia le discipline sportive di rafting e hydrospeed in tutte le loro specialità, costituite nel settore dilettantistico ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle delibere del Consiglio Nazionale del CONI che risultano regolarmente affiliate alla Federazione ai sensi dello Statuto federale nonché del Regolamento Organico federale.</p> <p>Le disposizioni del presente Regolamento previste per gli Affiliati (di seguito in breve solo "Società") si applicano anche agli Enti aggregati se non diversamente previsto.</p>
Attività didattica	L'organizzazione o la partecipazione a corsi di avviamento alle discipline federali di rafting e hydrospeed e per la pratica delle stesse, organizzati dalla Federazione o dagli Affiliati in possesso dei requisiti tecnici stabiliti dalla Federazione.
Attività formativa	Le iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei tesserati, organizzate direttamente dalla Federazione o dagli Affiliati in possesso dei requisiti richiesti dalla Federazione.
Turisti-Amatori	I tesserati che svolgono attività promozionale (ludico-motoria o amatoriale) con la necessaria presenza e l'assistenza di Tecnici federali – a bordo dell'imbarcazione per il rafting ed a breve distanza per l'hydrospeed (art. 28, co. 1, lett. e, Regolamento Organico Federale).

Gradi di difficoltà dei tratti fluviali

1° e 2° grado	Corso d'acqua definito "molto facile" e "facile" - acqua piatta con tratti in corrente
3° grado	Corso d'acqua definito "non facile" - acqua corrente come secondo grado, con sporadici passaggi in piccole rapide
4° grado	Corso d'acqua definito "impegnativo" - tratti di fiume con rapide in successione
5° grado	Corso d'acqua definito "molto impegnativo": tratti di fiume con rapide impegnative e in pendenza con eventuali salti d'acqua
6° grado	Corso d'acqua definito al limite della navigabilità



Art. 2 – Tecnici federali

1. La Federazione riconosce le seguenti figure tecniche:

Disciplina sportiva del Rafting

Tecnico di base di Rafting	I Livello SNAQ
Istruttore di Rafting <ul style="list-style-type: none">▪ con specializzazione di 3° grado▪ con specializzazione di 4° grado/A▪ con specializzazione di Safety Kayak▪ con specializzazione di Pack-Raft	II Livello SNAQ
Maestro di Rafting	III Livello SNAQ
Tecnico di IV Livello	IV Livello SNAQ

Disciplina sportiva dell' Hydrospeed

Tecnico di base di Hydrospeed	I Livello SNAQ
Istruttore di Hydrospeed <ul style="list-style-type: none">▪ con specializzazione di Safety Kayak	II Livello SNAQ
Maestro di Hydrospeed	III Livello SNAQ
Tecnico di IV Livello	IV Livello SNAQ

2. I tecnici, in base delle diverse competenze acquisite, sono abilitati a svolgere le attività federali come di seguito indicate.

Rafting

a) Tecnico di base di Rafting

Il Tecnico di base è abilitato dalla Federazione ad organizzare e condurre le sedute di allenamento degli atleti utilizzando metodi, strumenti ed attrezzature sotto la supervisione di un Tecnico di livello superiore nonché ad assistere gli atleti nelle gare, valutando i risultati degli stessi.

Il Tecnico, che ha conseguito tale qualifica, non è autonomo e opera nella conduzione di attività di allenamento, di assistenza all'attività sportive e promozionali nell'ambito delle Società sotto la supervisione di un Tecnico federale di livello superiore. Il Tecnico di base dunque non è abilitato dalla Federazione a condurre in autonomia altri soggetti.

È fatto espresso divieto al Tecnico di base di rilasciare qualifiche e/o certificazioni.

b) Istruttore di Rafting

L'Istruttore di Rafting è abilitato dalla Federazione all'assistenza e all'addestramento di atleti e di squadre di livello regionale o nazionale, alla progettazione di attività per atleti agonisti e non agonisti, allo svolgimento di attività promozionale nell'ambito delle Società affiliate ed aggregate su acque piatte e su tratti di fiume di 1° e 2° grado.

Il tecnico che ha conseguito tale qualifica ha la piena autonomia tecnica.

All'Istruttore è consentito svolgere attività didattica nell'ambito della Società presso la quale risulta tesserato, fermo l'espresso divieto di rilasciare qualifiche e/o certificazioni.

Specializzazioni dell'Istruttore di Rafting	
Specializzazione di 3°	L'Istruttore di Rafting con specializzazione di 3° è abilitato dalla Federazione a svolgere attività nell'ambito delle Società affiliate ed aggregate su percorsi di 2° grado con anche passaggi di 3° grado
Specializzazione di 4° grado/A	L'Istruttore di Rafting con specializzazione di 4° grado/A è abilitato dalla Federazione a svolgere attività nell'ambito delle Società affiliate ed aggregate su percorsi di 4° grado anche con passaggi di 5° grado
Specializzazione di Safety Kayak	L'Istruttore di Rafting con specializzazione di Safety Kayak è abilitato dalla Federazione a svolgere attività di sicurezza a tutte le discipline federali per il mezzo di un Kayak nell'ambito delle Società affiliate ed aggregate su percorsi di 1°, 2°, 3° e 4° grado anche con passaggi di 5° grado
Specializzazione di Pack-Raft	L'Istruttore di Rafting con specializzazione di Pack-Raft è abilitato dalla Federazione a svolgere attività della specialità del Pack-Raft (o "R1") nell'ambito delle Società affiliate ed aggregate su percorsi di 1°, 2° e 3° grado

c) Maestro di Rafting

Il Maestro è abilitato dalla Federazione, previa autorizzazione e su indicazione della Federazione, a svolgere l'attività didattica e formativa federale nelle unità relative agli aspetti tecnici specifici della disciplina, comporre commissioni d'esame e di verifica, nonché a tenere corsi di formazione ed aggiornamento delle suddette figure tecniche. Il Maestro, previa comunicazione alla Commissione per la Formazione e alla Segreteria Federale per le competenti comunicazioni, salvo opposizione del Consiglio Federale, è altresì abilitato ad organizzare e tenere corsi propedeutici all'accesso ai corsi formativi federali, nel rispetto dei modi e dei contenuti stabiliti dalla Federazione.

Il Maestro opera a livelli significativi di complessità sia con tecnici sia con atleti di alta qualificazione che possono competere ai massimi livelli nazionali e internazionali; è dunque abilitato anche all'allenamento degli atleti di massimo livello agonistico e/o con la massima esperienza di pratica, elaborando programmi a medio e lungo termine considerando tutte le componenti possibili (tecniche, tattiche, fisiche, coordinative, psicologiche ecc.) e in funzione delle caratteristiche degli atleti.

Il Maestro deve promuovere l'attività federale in ogni contesto, nonché il rispetto del Regolamento tecnico presso le Società. Qualora venga a conoscenza di violazioni del predetto Regolamento e di comportamenti che pregiudicano l'immagine, l'onorabilità e la reputazione della Federazione, è tenuto a darne immediata comunicazione ai competenti Organi Federali.



d) Tecnico di IV Livello

Il Tecnico di IV Livello è abilitato dalla Federazione a svolgere compiti di elevata complessità e di direzione tecnica operando con team che partecipano a competizioni internazionali nonché a gestire e coordinare programmi di formazione, di ricerca del talento, di promozione delle attività. Progetta, conduce, indirizza o coordina programmi di ricerca tecnico scientifica.

Spetta di norma al CONI, in collaborazione con la F.I.Raft, indire i corsi per il conseguimento di suddetta qualifica.

Hydrospeed

e) Tecnico di base di Hydrospeed

Il Tecnico di base è abilitato dalla Federazione ad organizzare e condurre le sedute di allenamento degli atleti utilizzando metodi, strumenti ed attrezzature sotto la supervisione di un Tecnico di livello superiore nonché ad assistere gli atleti nelle gare, valutando i risultati degli stessi.

Il Tecnico, che ha conseguito tale qualifica, non è autonomo e opera nella conduzione di attività di allenamento, di assistenza all'attività sportive e promozionali nell'ambito delle Società sotto la supervisione di un Tecnico federale di livello superiore. Il Tecnico di base dunque non è abilitato dalla Federazione a condurre in autonomia altri soggetti.

È fatto espresso divieto al Tecnico di base di rilasciare qualifiche e/o certificazioni.

f) Istruttore di Hydrospeed

L'Istruttore di Rafting è abilitato dalla Federazione all'assistenza e all'addestramento di atleti e di squadre di livello regionale o nazionale, alla progettazione di attività per atleti agonisti e non agonisti, allo svolgimento di attività promozionale nell'ambito delle Società affiliate ed aggregate su percorsi di 3° grado anche con passaggi di 4° grado.

Il Tecnico che ha conseguito tale qualifica ha la piena autonomia tecnica.

All'Istruttore è consentito svolgere attività didattica nell'ambito della Società presso la quale risulta tesserato, fermo l'espresso divieto di rilasciare qualifiche e/o certificazioni.

Specializzazione di Safety Kayak	L'Istruttore di Hydrospeed con specializzazione di Safety Kayak è abilitato dalla Federazione a svolgere attività di sicurezza a tutte le discipline federali per il mezzo di un Kayak nell'ambito delle Società affiliate ed aggregate su percorsi su percorsi di 1°, 2°, 3° e 4° grado anche con passaggi di 5° grado
---	---

g) Maestro di Hydrospeed

Il Maestro è abilitato dalla Federazione, previa autorizzazione e su indicazione della Federazione, a svolgere l'attività didattica e formativa federale nelle unità relative agli aspetti tecnici specifici della disciplina, comporre commissioni d'esame e di verifica, nonché a tenere corsi di formazione ed aggiornamento delle suddette figure tecniche. Il Maestro, previa comunicazione alla Commissione per la Formazione e alla Segreteria Federale per le competenti comunicazioni, salvo opposizione del Consiglio Federale, è altresì abilitato ad organizzare e tenere corsi propedeutici (attività di avvicinamento alle discipline federali) all'accesso ai corsi formativi federali, nel rispetto dei modi e dei contenuti stabiliti dalla Federazione.

Il Maestro opera a livelli significativi di complessità sia con tecnici sia con atleti di alta qualificazione che possono competere ai massimi livelli nazionali e internazionali; è dunque abilitato anche all'allenamento degli atleti di massimo livello agonistico e/o con la massima esperienza di pratica,

elaborando programmi a medio e lungo termine considerando tutte le componenti possibili (tecniche, tattiche, fisiche, coordinative, psicologiche ecc.) e in funzione delle caratteristiche degli atleti.

Il Maestro deve promuovere l'attività federale in ogni contesto, nonché il rispetto del Regolamento tecnico presso le Società. Qualora venga a conoscenza di violazioni del predetto Regolamento e di comportamenti che pregiudicano l'immagine, l'onorabilità e la reputazione della Federazione, è tenuto a darne immediata comunicazione ai competenti Organi Federali.


h) Tecnico di IV Livello

Il Tecnico di IV Livello è abilitato dalla Federazione a svolgere compiti di elevata complessità e di direzione tecnica operando con team che partecipano a competizioni internazionali nonché a gestire e coordinare programmi di formazione, di ricerca del talento, di promozione delle attività. Progetta, conduce, indirizza o coordina programmi di ricerca tecnico scientifica.

Spetta di norma al CONI, in collaborazione con la F.I.Raft, indire i corsi per il conseguimento di suddetta qualifica.

Art. 3 – Percorsi formativi federali

1. Le qualifiche dei Tecnici sportivi federali sono ricondotte al Quadro Europeo di Qualifiche (EQF) e al Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNAQ) con l'intento di valorizzare possibili sinergie con tutte le altre organizzazioni che fanno parte del movimento sportivo italiano e/o internazionale o che, a vario titolo, sono coinvolte nei processi di formazione degli operatori sportivi e nell'esercizio delle loro attività.
2. I percorsi formativi federali, la durata, i criteri d'accesso, i profili, l'articolazione delle conoscenze e le abilità proprie dei Tecnici di cui al precedente art. 2 sono disciplinati nell'**Allegato 1** al presente Regolamento secondo lo schema che segue.



3. Per riconoscimento delle qualifiche nazionali rilasciate dai Paesi esteri si fa rinvio alle procedure previste dal CONI.

Art. 4 – Tesseramento dei tecnici federali

1. Per accedere e partecipare all'attività federale il Tecnico deve essere in regola con il tesseramento secondo le modalità stabilite dalla Federazione con apposita circolare annuale.
2. I Tecnici federali che non intendono svolgere attività per l'anno sportivo di riferimento devono comunicare alla Segreteria federale la collocazione in aspettativa. Le modalità e i termini per la comunicazione nonché la relativa quota di tesseramento, comunque dovuta in misura ridotta, sono



stabilite annualmente dalla Federazione con apposita circolare. La collocazione in aspettativa non interrompe il rapporto di tesseramento con la Federazione.

3. I Tecnici in aspettativa sono comunque tenuti all'attività di formazione continua di cui al successivo art. 5.
4. L'eventuale richiesta di tesseramento alla F.I.Raft, da parte di Tecnici federali che hanno interrotto il rapporto di tesseramento è subordinata alla partecipazione all'aggiornamento di cui al successivo art. 5 e al pagamento di una quota pari a tutti i tesseramenti annuali arretrati non corrisposti, con l'applicazione delle maggiorazioni di mora in vigore al momento della richiesta. Il mancato pagamento della quota di tesseramento annuale per un periodo superiore a 4 anni comporta la cancellazione dall'elenco federale.
5. In caso di cancellazione dall'elenco federale, l'iscrizione può essere riottenuta mediante la partecipazione di specifico percorso formativo. La quota di partecipazione, comunque dovuta in misura ridotta, è stabilita annualmente dalla Federazione con apposita circolare.

Art. 5 - Aggiornamento, visite mediche, BLS-D o PSS-D

1. Pena la sospensione della validità dell'abilitazione e almeno una volta ogni quattro anni, tutte le figure tecniche appartenenti alla F.I.Raft indicate al precedente art. 2 sono obbligate a partecipare ad un corso di aggiornamento, organizzato dalla medesima, per la rispettiva disciplina.
2. In caso di mancata partecipazione all'aggiornamento nell'arco del quadriennio, la qualifica è sospesa fino alla frequenza dell'aggiornamento di cui al precedente comma 1, fermo restando il pagamento delle eventuali quote di tesseramento annuale arretrate e non corrisposte.
3. Il Consiglio Federale, su proposta della Commissione per la Formazione di cui al successivo art. 8, può indire specifiche attività di formazione continua, anche di natura abilitativa, per i Maestri. Qualora sia espressamente previsto nella comunicazione di convocazione, trasmessa per il tramite della Segreteria federale con adeguato preavviso, la mancata partecipazione comporta la sospensione della validità della relativa qualifica. La partecipazione a tale aggiornamento vale agli effetti di cui al comma 1.
4. L'attività dei Tecnici federali è soggetta all'obbligo di certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
5. Per poter svolgere attività di Tecnico presso le Società F.I.Raft, è fatto obbligo essere in possesso del certificato BLS-D (*“Basic Life Support Defibrillator”*) o del PSS-D (*“Primo Soccorso Sportivo Defibrillato”*) in corso di validità oppure, in alternativa, di qualsiasi altro attestato di primo soccorso (a titolo meramente esemplificativo *“WFR”*). È obbligatorio il *“retraining”* ogni due anni. Ad ogni rinnovo è necessario inviare copia dell'attestato alla Segreteria federale.

Art. 6 - Violazioni Regolamento Tecnico

1. Il Consiglio Federale può adottare provvedimenti di interruzione del computo degli anni di stato (sino ad un massimo di 5) nella qualifica corrente utili a conseguire una qualifica di livello più elevato al tecnico tesserato che non osservi rigorosamente le disposizioni di cui agli artt. 2, 16, 17, 18, 19, 20 del presente Regolamento.

TITOLO II – ATTIVITÀ FORMATIVA FEDERALE

Art. 7 - Competenze formative della Federazione

1. La Federazione definisce ed aggiorna i criteri, i livelli nonché i contenuti della formazione delle figure tecniche di cui all'art. 2 del presente Regolamento nel rispetto dei percorsi formativi di cui all'Allegato 1.



2. La Federazione, tramite la Segreteria Federale, compila e mantiene aggiornato un Elenco federale - pubblicato sul sito istituzionale - dei Tecnici in attività, regolarmente abilitati, suddiviso per qualifiche e specializzazioni.
3. La Federazione indice i corsi per l'accesso alle qualifiche di cui al precedente art. 2.

Art. 8 - Commissione per la Formazione

1. Il Consiglio Federale nomina, su proposta del Presidente, tra i Maestri, una Commissione per la Formazione dei tecnici, che resta in carica per quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, salvo revoca da parte del Consiglio Federale o rinuncia dello stesso. Il Consiglio Federale fissa a tre il numero dei componenti della Commissione con eventuale attribuzione ad uno di questi del ruolo di Presidente della Commissione con funzioni di rappresentanza della stessa e di collegamento con il Presidente ed il Consiglio Federale.

Art. 9 - Compiti della Commissione per la Formazione

1. La Commissione coordina la formazione federale e redige un programma di attività, che deve essere presentato al Consiglio Federale per la sua approvazione e pubblicazione secondo quanto stabilito all'art. 11 del presente Regolamento.
2. La Commissione, coordinando gli altri Maestri, si adopera per fornire e migliorare la cultura scientifica, tecnica e didattica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento della formazione.
3. La Commissione può richiedere ai Maestri, anche su richiesta del Presidente Federale, specifiche relazioni sullo svolgimento dell'attività formativa.
4. La Commissione pubblica, su una piattaforma informatica dedicata, il calendario formativo, da condividere fra tutti i Maestri abilitati, al fine di conoscere le singole disponibilità per una più corretta suddivisione degli incarichi riferiti all'attività formativa annuale.

Art. 10 - Esercizio dell'attività formativa federale

1. La Federazione organizza l'attività formativa federale, strutturata in unità di apprendimento, avvalendosi dei Maestri e, ove necessario, di persone di comprovata esperienza nel settore di riferimento.
2. Ciascun Maestro può essere incaricato dalla Federazione a svolgere l'attività formativa federale nelle unità di apprendimento, nonché a comporre le commissioni d'esame nella rispettiva disciplina per la quale ha ottenuto la qualifica. Per particolari unità di apprendimento relative a specifici aspetti tecnici della disciplina, può essere prevista una specifica ed ulteriore abilitazione.
3. La composizione del quadro tecnico formativo di ciascun modulo ed esame è stabilita dalla Commissione per la Formazione, tenuto conto della disponibilità fornita dai Maestri sulla piattaforma informatica di cui al precedente art. 9, comma 4. Per ragioni di trasparenza la decisione finale dev'essere condivisa preventivamente con la Segreteria federale.

Art. 11 - Calendario dell'attività federale

1. La Commissione per la formazione, acquisita la disponibilità dei Maestri, redige un programma di attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale entro il 15 Novembre dell'anno precedente. A seguito dell'approvazione, la Segreteria Federale provvederà a darne comunicazione agli Affiliati tramite pubblicazione sul sito web.
2. Il programma di attività deve essere redatto con l'osservanza dei criteri stabiliti dal Consiglio Federale.



3. Per ogni evento formativo, la Commissione per la Formazione individua tra i Maestri un Responsabile del Corso.
4. Durante l'anno sportivo, il Calendario può essere integrato su iniziativa della Commissione per la Formazione, previa comunicazione al Consiglio Federale, o su iniziativa del Consiglio Federale stesso. Sarà cura della Segreteria Federale provvedere a darne adeguata comunicazione agli Affiliati.
5. Il numero minimo di adesioni per ogni evento formativo in presenza di rafting è definito in n. 8 partecipanti, mentre per l'hydrospeed, nonché per le specializzazioni di safety kayak o pack-raft, il numero minimo di adesione deve essere pari a 5 partecipanti, salvo diverso parere del Consiglio federale.

Art. 12 - Annullamento e rinvio

1. Qualora le iscrizioni di ciascun corso non raggiungano il numero minimo di partecipanti di cui al precedente art. 11, comma 5, questo viene annullato.
2. Qualora non vi siano condizioni oggettive per lo svolgimento del corso la Commissione per la Formazione può modificarne la sede di svolgimento, rinviarlo o annullarlo.

Art. 13 - Compensi e rimborsi

1. Per quanto concerne la corresponsione di compensi e rimborsi, si fa riferimento alle specifiche lettere di incarico ed a quanto previsto all'art. 15 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità federale, nonché alla normativa vigente.

TITOLO III – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

Art. 14 - Sospensione dall'elenco federale

1. L'abilitazione è sospesa di diritto al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento di cui al precedente art. 5;
 - b) mancato pagamento della quota di tesseramento.

Per i Maestri l'abilitazione è sospesa di diritto anche per mancata partecipazione ad almeno 40 ore di attività formativa ogni 2 anni validata dalla Commissione per la formazione.

2. I Maestri, sospesi dall'Elenco, non possono partecipare alle attività formative e didattiche federali.
3. Il reintegro di un Maestro sospeso avviene mediante la partecipazione, in compresenza retribuita ridotta del 50% rispetto a quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità federale, ad almeno 60 ore di attività formativa validata dalla Commissione per la formazione da svolgersi nell'arco di 12 mesi a decorrere dalla data di comunicazione della sospensione a cura della Segreteria federale. Il mancato reintegro nei termini costituisce motivo di cancellazione dall'elenco federale dei Maestri di cui al successivo art. 15, co. 1.

Art. 15 - Cancellazione dall'elenco federale

1. La cancellazione dall'Elenco federale avviene:
 - a) per rinuncia alla qualifica da comunicarsi alla Segreteria federale;
 - b) per sospensione, di cui al precedente art. 14, non sanata;
 - c) per provvedimento irrogato dagli Organi di Giustizia Federali;
 - d) per insindacabile giudizio del Consiglio Federale, sentito il parere della Commissione per la Formazione.



TITOLO IV – ASPETTI TECNICI DELL'ATTIVITÀ FLUVIALE

Art. 16 - Abbigliamento e attrezzatura individuale di sicurezza dei tecnici

1. I tecnici tesserati alla F.I.Raft sono tenuti a verificare le condizioni operative delle attrezzature collettive, a segnalare alla Società eventuali difetti e/o mancanze del materiale, ad utilizzare l'abbigliamento e l'attrezzatura di sicurezza personale e a controllare che abbigliamento e l'attrezzatura personale dei partecipanti siano in perfetta efficienza e correttamente indossati.
2. I tecnici, durante le discese, devono essere dotati dell'attrezzatura di sicurezza individuale ed indossare un abbigliamento tecnico idoneo. La mancata osservanza delle regole relative all'attrezzatura di sicurezza comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Giustizia federale.
3. L'abbigliamento e la dotazione di sicurezza dei tecnici, durante le discese fluviali in raft e pack-raft, nonché per l'attività di safety kayak, è composto da:
 - a) aiuto al galleggiamento (EN12402-5/6);
 - b) casco (EN1385 per utilizzo fluviale);
 - c) giacca d'acqua; in alternativa una maglietta in neoprene (minimo 2 mm);
 - d) muta in neoprene completa a salopette (c.d. "long john") ovvero pantalone stagno (c.d. "dry suit") o semi stagno (c.d. "semi dry suit") o in neoprene, anche con copertura della gamba a $\frac{3}{4}$, purchè indossati contestualmente ad una giacca d'acqua impermeabile;
 - e) calzature chiuse o sandali con suola semirigida;
 - f) corda da lancio. Deve essere galleggiante, di colore ben visibile e dichiarata dal costruttore per impiego fluviale, in conformità con la normativa vigente, di lunghezza minima 15 metri e diametro minimo di 6 mm.;
 - g) coltello. Deve essere in acciaio inox anche a serramanico, di dimensioni consentite dalla legislazione vigente, fissato al salvagente o al corpo, non deve costituire un rischio e, di preferenza, può essere custodito in una tasca del salvagente o collocato in una posizione in cui sia facile e rapida la sua estrazione;
 - h) moschettoni. Devono essere tre, di tipo alpinistico, con ghiera;
 - i) flip-line, realizzata in fettuccia tubolare o piatta lunga almeno 2 metri;
 - j) materiale minimo per la messa in opera di paranchi su corda;
 - k) fischiello;
 - l) una pagaia di scorta ogni sei imbarcazioni per natanti di tipo "R1" o "R2", di cui al successivo art. 20, commi 1.3 e 1.4.;
 - m) kit di primo soccorso;
 - n) mezzo di comunicazione (radio o cellulare).
4. Nei soli tratti di fiume di 1° e 2° grado, previa l'obbligatorietà dell'aiuto al galleggiamento, sulla base delle condizioni meteo climatiche e della temperatura del fiume per il tecnico non è obbligatorio l'uso del materiale di cui al precedente comma 3, lettere b), c), d).
5. È obbligatorio l'uso della muta in neoprene completa a salopette (c.d. "long john") ovvero pantalone stagno (c.d. "dry suit") o semi stagno (c.d. "semi dry suit") o in neoprene, anche con copertura della gamba a $\frac{3}{4}$, purchè indossati contestualmente ad una giacca d'acqua impermeabile su fiumi di 3°, 4° e 5° grado e su quelli in cui particolari condizioni climatiche o il livello basso della temperatura dell'acqua lo richiedano.
6. L'abbigliamento e la dotazione di sicurezza dei tecnici, durante le discese fluviali in hydrospeed, sono composti da:
 - a) aiuto al galleggiamento (EN12402-5/6);

- b) casco (EN1385 per utilizzo fluviale);
 - c) muta a pantalone, completa di giubbino, entrambi in neoprene o muta in neoprene indossata contestualmente ad una giacca d'acqua impermeabile;
 - d) calzature chiuse con suola semirigida;
 - e) pinne a sgancio rapido o idonee per essere utilizzate con calzature di cui alla precedente lettera d);
 - f) corda da lancio. Deve essere galleggiante, di colore ben visibile e dichiarata dal costruttore per impiego fluviale, in conformità con la normativa vigente, di lunghezza minima 10 metri e diametro minimo di 6 mm.;
 - g) coltello. Deve avere le caratteristiche già indicate al precedente paragrafo 3, lettera g);
 - h) moschettoni. Devono essere tre, di tipo alpinistico, con ghiera;
 - i) flip line, realizzata in fettuccia tubolare o piatta lunga almeno 2 metri;
 - j) materiale minimo per la messa in opera di paranchi su corda;
 - k) fischietto;
 - l) kit di primo soccorso;
 - m) almeno una pinna di scorta;
 - n) mezzo di comunicazione (radio o cellulare).
7. L'abbigliamento tecnico federale, riportante il logo della Federazione, può essere eventualmente ceduto a persone tesserate o a società affiliate o aggregate alla Federazione; quello riportante le diciture delle qualifiche, a tecnici federali in regola con il tesseramento alla Federazione.
8. È obbligatorio, da parte delle Società, la dotazione del seguente materiale individuale a favore dei turisti-amatori:
- 8.1. per l'attività di rafting: l'uso della giacca d'acqua e l'utilizzo della muta, con protezione integrale delle gambe, su fiumi di 3°, 4° e 5° grado. Nei soli tratti di fiume di 1° e 2° grado, previa l'obbligatorietà dell'aiuto al galleggiamento, sulla base delle condizioni meteo climatiche e della temperatura del fiume, per i turisti amatori non è obbligatorio l'uso del materiale di cui al precedente comma 3, lettere b), c) e d);
 - 8.2. per l'attività di hydrospeed: l'uso della giacca, del casco, della muta, dei calzari in neoprene, del giubbotto salvagente e delle pinne.

Art. 17 - Caratteristiche tecniche dell'abbigliamento tecnico fluviale

1. L'abbigliamento tecnico e l'attrezzatura di sicurezza, dichiarata dal costruttore per impiego fluviale, devono essere in buone condizioni ed in perfetta efficienza ed avere le seguenti caratteristiche:

Aiuto al galleggiamento/salvagente (omologato CE)	Dev'essere realizzato ai sensi della normativa vigente (EN12402-5/6)
Casco	Deve essere dichiarato dal costruttore per uso fluviale secondo le normative vigenti (EN1385)
Giacca d'acqua	Deve essere realizzata e dichiarata dal costruttore per impiego fluviale

Muta a salopette o a pantalone	Deve essere realizzata in neoprene mono o bifoderato con spessore minimo di 2 mm; Pantalone di tipo “semi dry suit” o “dry suit”. Dev’essere realizzata e dichiarata dal costruttore per impiego fluviale
Calzature	Devono essere dotate di suola semirigida. Lacci e chiusure non devono costituire motivi di intralcio per un corretto uso degli straps. Devono offrire adeguata protezione e permettere di muoversi nel contesto fluviale rapidamente e di effettuare in condizioni di sicurezza personale tutte le manovre di sicurezza.

Art. 18 - Le Società

1. Le Società, per lo svolgimento di discese in qualsiasi percorso fluviale hanno l’obbligo di informare i partecipanti in modo completo, veritiero e comprensibile su come si svolge la discesa, sulle specificità ed eventuali problematiche connesse all’attività fluviale sui requisiti indispensabili per esservi ammessi, fermo restando quello di non essere a conoscenza di alcuna patologia che possa costituire controindicazione per l’attività.
2. I giovani di età inferiore ad anni 13 non possono discendere tratti di fiume di 4° grado o superiore.
3. I giovani di età pari o superiore ai 13 anni possono discendere tratti di fiumi di 4° grado, fatta salva una differente valutazione del tecnico, laddove le condizioni minime di sicurezza dell’ambiente fluviale lo consentano.
4. Le Società, tenuto conto che alcuni percorsi fluviali presentano caratteristiche tali da essere fruibili anche da soggetti disabili, in considerazione dei diversi gradi e tipologie di disabilità degli utenti e dei parametri di difficoltà dei percorsi, considerata anche la situazione al momento della discesa, devono stabilire i termini in cui questa partecipazione può avvenire, con il medesimo grado di sicurezza e la stessa attrezzatura prevista per tutti gli altri partecipanti.
5. La Società è tenuta a predisporre e fornire ai partecipanti le attrezzature tecniche, compresi i “natanti”, necessari per la discesa. Le attrezzature devono essere in buono stato di conservazione, in perfetta efficienza e rispondere agli standard previsti dalle normative vigenti.
6. La Società è tenuta a far indossare ai partecipanti l’abbigliamento di sicurezza per effettuare la discesa. Deve altresì verificare che l’abbigliamento personale dei partecipanti sia idoneo all’ambiente fluviale, che non presenti controindicazioni all’attività e che faciliti il nuoto in caso di auto salvataggio in fiume. In particolare, deve assicurarsi che i partecipanti indossino calzature idonee all’impegno.
7. Alle Società è fatto divieto di affidare qualsivoglia incarico didattico, operativo o di coordinamento in ambito formativo a soggetti privi delle qualifiche rilasciate dalla Federazione Italiana Rafting o dalla World Rafting Federation e non in regola con quanto prescritto dal presente Regolamento pena l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.
8. I responsabili delle Società sono tenuti ad osservare, e a far osservare ai propri tecnici, le norme previste dal presente Regolamento.

Art. 19 - Norme di sicurezza

Assicurazione e RCT

1. Per poter svolgere attività promozionale con trasporto di Turisti-amatori, i tecnici operanti presso le società affiliate devono essere coperti, per infortuni e responsabilità civile, con la polizza assicurativa stipulata dalla F.I.Raft o con polizza privata le cui tutele devono eccedere quelle federali.
2. Per le Società affiliate che svolgono attività con Turisti-Amatori la polizza RCT per i trasportati è obbligatoria.



Primo soccorso

3. Ogni Società deve esporre bene in vista nelle sedi il numero di telefono a cui fare riferimento in caso di emergenza.
4. Una custodia stagna contenente una dotazione di strumenti e materiale idoneo al primo soccorso dev'essere disponibile sul gommone e sui mezzi adibiti al trasporto delle persone, dei materiali o all'assistenza alle discese. Per le discese di gruppo è richiesta la presenza di tale dotazione ogni tre raft.
5. Una cassetta di primo Soccorso dev'essere presente presso la base nautica della Società.

Rapporto numerico Istruttori/trasportati

Rafting

6. È sempre obbligatoria la presenza a bordo di un Istruttore di Rafting per ogni gommone.
7. È obbligatoria in caso di discesa in gommone con una sola imbarcazione una delle seguenti condizioni:
 - a) la presenza di un Istruttore specializzato Safety Kayak, di cui al precedente art. 2;
 - b) la presenza di un cataract o raft condotto da un Istruttore di Rafting specializzato di 3° grado su un tratto di fiume di 3° grado ovvero di un Istruttore di Rafting specializzato di 4° grado/A grado su un tratto di fiume di 4° grado.

Pack-Rafting e R2

8. Nello svolgimento di attività di Pack-Rafting o "R1" e "R2", su percorsi di 1°, 2° e 3° grado, è obbligatoria la presenza di un Istruttore di Rafting fino a sei imbarcazioni. In caso di discesa in contemporanea di più di sei imbarcazioni, è necessaria la presenza aggiuntiva di almeno un altro tecnico. Nel caso specifico di corsi d'acqua minori, in periodo di scarsa portata, la Società può decidere, sotto la propria responsabilità, se ricorrano o meno le condizioni per consentire la presenza di più di sei imbarcazioni per Istruttore di Rafting.

Hydrospeed

9. Nello svolgimento dell'attività di hydrospeed, su percorsi di 1°, 2° e 3° grado, è obbligatoria la presenza di un Istruttore di Hydrospeed, che utilizzi come natante un Hydrospeed, fino a 3 imbarcazioni. In caso di attività con un numero Turisti-amatori presenti in acqua non inferiore a tre e non superiore ad otto, è necessaria la presenza aggiuntiva di almeno un altro Tecnico di base di Hydrospeed ovvero di un Istruttore di Hydrospeed o Rafting, specializzato Safety Kayak, posizionato in coda al gruppo. Laddove i Turisti-amatori fossero più di otto, è necessaria la presenza di un ulteriore Tecnico di base di Hydrospeed ovvero di un Istruttore di Hydrospeed o Rafting, specializzato Safety Kayak ogni 5 ulteriori imbarcazioni.

Tratti navigabili

10. È fatto divieto organizzare discese su tratti di fiume con passaggi di 6° grado con Turisti-amatori.
11. Non è consentita la discesa di fiumi di 4° grado per attività promozionale con imbarcazioni R1 e R2.

Art. 20 - Requisiti tecnici delle imbarcazioni

1. Gommoni

- 1.1. I raft usati dalle Società devono essere dichiarati dal costruttore specifici per rafting e non possono essere adibiti al trasporto di carichi superiori a quanto stabilito e dichiarato dal costruttore stesso.



1.2. I raft utilizzati per le discese devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) nella struttura, almeno tre camere separate; la rigidità strutturale deve essere garantita da tubolari distanziatori trasversali;
- b) deve presentare lungo il bordo esterno una corda perimetrale;
- c) il fondo può essere costituito anche da un unico comparto reso solidale ai tubolari mediante legatura o incollaggio;
- d) gli straps fermapiede, qualora presenti, non devono costituire motivo d'intralcio ma consentire allo stesso tempo un comodo uso;
- e) non sono consentiti sistemi di cinghiaggi o altri sistemi di ritenuta che possano impedire l'abbandono dell'imbarcazione.

1.3. I raft utilizzati per le discese nella Specialità "R1", anche denominati "Pack-raft", trattandosi di imbarcazioni di piccole dimensioni, ultraleggere, nonché compatte e resistenti, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) lunghezza minima: mt 1,80
- b) larghezza minima: mt 0,90
- c) peso minimo: kg 2,0

1.4. I raft utilizzati per le discese nella Specialità "R2" trattandosi di imbarcazioni di piccole dimensioni, ultraleggere, nonché compatte e resistenti, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) struttura composta da almeno tre camere separate e la rigidità strutturale deve essere garantita da tamburelli distanziatori trasversali pneumatici o di altro materiale. Il fondo può essere costituito anche da un unico comparto reso solidale ai tubolari mediante legatura o incollaggio;
- b) non sono consentiti sistemi di cinghiaggi (cosciali) o altri sistemi di ritenuta che possano impedire l'abbandono dell'imbarcazione;

1.5. Le tabelle di carico sono definite dal costruttore.

2. Cataract

2.1 I cataract devono essere realizzati con materiali adatti alla navigazione fluviale, dichiarati tali dal costruttore, e prevedere per ogni scafo almeno due camere d'aria separate.

3. Hydrospeed

3.1. L'hydrospeed utilizzato può essere in plastica o in schiuma. Per quelli in schiuma dev'essere utilizzato l'hydro della taglia giusta in relazione al peso di chi lo userà. Deve essere privo di cinghie o altro, come sistema di tenuta. Le pinne possono essere lunghe o corte.

4. Safety kayak

4.1. L'attività di safety kayak può essere svolta con kayak personali o in dotazione presso le Società. L'imbarcazione dev'essere idonea all'uso previsto, dotata di rinforzi interni per evitare il bloccaggio del kayakista e di appoggia piedi completo, non pedali.

Art. 21 - Entrata in vigore e norma transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.
2. Al fine di dare corretta attuazione al presente Regolamento, di inquadrare i tecnici già abilitati e di dare maggiore impulso all'attività federale, il Consiglio Federale, sino al 31 dicembre 2025, è delegato ad adottare i necessari provvedimenti attuativi di natura transitoria, anche derogatori dei percorsi formativi di cui all'Allegato 1.